25. INTERVENTI REGIONALI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE

Legge Regione Valle d'Aosta 21 luglio 2016, n. 12
Interventi regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali ed artigiane

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni siglabile FINAOSTA S.p.A. società con socio unico - capitale sociale di Euro 112.000.000,00 - iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta e Codice Fiscale 00415280072
Sede: Via Festaz n. 22 - 11100 AOSTA
Tel.: 0165 269211 - Fax: 0165 235206
Email: finaosta@finaosta.com - sito internet: www.finaosta.com
Iscritta all'Albo unico degli intermediari finanziari tenuto da Banca d'Italia *ex* art. 106 T.U.B. al n. 114 Capogruppo del gruppo finanziario FINAOSTA iscritto all'Albo dei gruppi finanziari tenuto da Banca d'Italia *ex* art. 109 T.U.B.
Codice meccanografico presso Banca d'Italia: 33050
Direzione e coordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO PER LA CAPITALIZZAZIONE

Il finanziamento per la capitalizzazione è un mutuo a medio termine e si configura come un rapporto triangolare tra FINAOSTA S.p.A., società finanziata e soci della stessa; il **finanziamento per la capitalizzazione** ha la finalità di anticipare, sulla base di un progetto di impresa, le risorse di un futuro aumento di capitale sociale a pagamento o in versamenti in conto capitale. Fermo restando l'obbligo, nei confronti di FINAOSTA S.p.A., della società finanziata per il rimborso del finanziamento per la capitalizzazione per capitale e interessi, i soci hanno l'obbligo di reintegrare la società stessa delle quote di capitale rimborsate mediante versamento dell'aumento di capitale sottoscritto o del finanziamento soci in conto futuro aumento del capitale sociale.
La durata del finanziamento per la capitalizzazione non può essere superiore a **6 anni**, incluso l'eventuale periodo di preammortamento di 1 anno.
Il finanziamento per la capitalizzazione può essere richiesto per **progetti di creazione di nuove imprese o per progetti di sviluppo di imprese esistenti**.
Il rimborso del finanziamento per la capitalizzazione deve essere assistito per almeno il 50% da garanzia reale o da fideiussione bancaria oppure da fideiussione rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva fidi iscritto all'albo unico degli intermediari finanziari *ex* art. 106 T.U.B., ritenute idonee da FINAOSTA S.p.A..
Il rimborso del finanziamento per la capitalizzazione avviene con il pagamento periodico di rate, comprensive di soli interessi nel periodo di preammortamento e di capitale e interessi nel periodo di ammortamento. Le rate sono semestrali.
La stipula del contratto di finanziamento per la capitalizzazione è subordinata all'approvazione di un aumento del capitale sociale o di un finanziamento dei soci in conto aumento capitale sociale della società beneficiaria e al versamento da parte dei soci di una quota pari almeno al 25%.
Il contratto di finanziamento per la capitalizzazione prevede l'erogazione dell'intero importo e la messa a disposizione della somma mutuata dopo l'acquisizione delle garanzie richieste.

COME PRESENTARE la DOMANDA per OTTENERE il FINANZIAMENTO per la CAPITALIZZAZIONE

Possono presentare la domanda di finanziamento per la capitalizzazione le imprese industriali edartigiane iscritte al Registro delle imprese o all'Albo degli artigiani e con sede operativa in Valle d'Aosta, costituite nella forma di società di capitali.

La domanda di finanziamento per la capitalizzazione è presentata a FINAOSTA S.p.A.

La concessione del di finanziamento per la capitalizzazione avviene previa:

- istruttoria di FINAOSTA S.p.A. sul progetto imprenditoriale;

- deliberazione di Regione mediante provvedimento dirigenziale;
- conferma da parte di FINAOSTA S.p.A. delle risultanze dell'istruttoria svolta.

Le agevolazioni vengono concesse fino ad esaurimento delle somme disponibili.

Nel caso di carenza di risorse finanziarie, l'ultima iniziativa può essere finanziata solo se è possibile raggiungere almeno l'80% dell'intervento richiesto. Qualora le disponibilità finanziarie risultino esaurite, FINAOSTA S.p.A. non potrà accogliere domande fino alla ricostituzione delle stesse risorse.

IL FINANZIAMENTO PER LA CAPITALIZZAZIONE E I SUOI RISCHI

Il finanziamento per la capitalizzazione è un **mutuo a tasso fisso**.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Nel caso di tasso fisso, il cliente è certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Vincoli previsti dalla Legge regionale 21 luglio 2016, n. 12.

Obblighi relativi al progetto finanziato - revoca del finanziamento - pagamento penalità

La società beneficiaria deve entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione:

- approvare l'aumento di capitale sociale, della sottoscrizione del medesimo aumento e del versamento, da parte dei soci, del 25 per cento del capitale sottoscritto, nel caso di aumento di capitale sociale a pagamento della società beneficiaria dell'agevolazione;
- costituire apposita riserva di patrimonio netto non distribuibile sino alla completa restituzione del mutuo e dei versamenti, da parte dei soci, pari al 25 per cento dell'intervento, nel caso diversamenti in conto capitale a favore della società beneficiaria dell'agevolazione.

La società beneficiaria inoltre deve:

- dare puntuale e completa esecuzione al progetto imprenditoriale approvato in sede di concessione dell'agevolazione;
- inviare a FINAOSTA S.p.A., entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, una relazione descrittiva illustrante l'avanzamento del progetto e i risultati conseguiti nonché, se non ancora depositato, il bilancio di esercizio;
- mantenere l'attività produttiva presso la sede operativa sita nel territorio della regione durante il periodo di ammortamento del finanziamento;
- ricevere presso la sede in cui si stia dando esecuzione al progetto, dipendenti di FINAOSTA S.p.A. e della Regione per le visite di controllo e fornire la documentazione richiesta;
- fornire la documentazione che fosse richiesta per finalità di controllo da parte delle competenti autorità, rispettandone modalità e tempistica;
- tenere una contabilità che, oltre ad essere regolare e completa, sia tale da consentire in ogni momento l'accertamento della situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e dei risultati economici della gestione.

In caso di inadempimento, il finanziamento è revocato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente; la revoca comporta l'obbligo di restituire a FINAOSTA S.p.A., entro sessanta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento dirigenziale, il capitale residuo maggiorato di una somma pari alla differenza tra gli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale diriferimento e gli interessi corrisposti nel periodo ricompreso tra la data di erogazione e la data di estinzione del mutuo.

NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Il finanziamento per la capitalizzazione è concesso nel rispetto dei principi contenuti:

- nel Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023;
- nel Regolamento (UE) n. 651/2014 del 7 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per categoria).

INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'importo, il tasso di interesse e la durata del finanziamento per la capitalizzazione sono determinati nel rispetto della regola "*de minimis*", secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 1407/2013 e n. 651/2014. **L'intensità di aiuto** è calcolata sulla base del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione (tasso di attualizzazione/rivalutazione) ai fini della concessione di agevolazioni alle imprese, maggiorato degli opportuni margini come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 - G.U. C 14 del 19/01/2008.

Al fine di adempiere alle prescrizioni della Comunicazione di cui sopra e in esecuzione della Delibera della Giunta regionale n. 3817 del 18 dicembre 2008, FINAOSTA S.p.A. ha provveduto a determinare criteri di assegnazione del *rating* creditizio delle imprese e criteri di classificazione delle garanzie, finalizzati alla fissazione del tasso di riferimento e attualizzazione per il calcolo delle intensità di aiuto.

L'agevolazione inerente il mutuo è registrata nel Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 5 marzo 2001, n. 57.

Per quanto concerne gli aiuti in regime «de minimis» la parte mutuataria si impegna a rispettare il limite di cumulo relativo alla regola comunitaria in materia, essendo a conoscenza che qualsiasi aiuto concesso in regime «de minimis», sommato all'agevolazione inerente il presente mutuo, non deve superare l'importo massimo totale di aiuti pari a Euro 300.000,00 nell'arco dei tre anni precedenti.

Per saperne di più:

Può essere utile consultare la **Guida "Comprare una casa Il mutuo ipotecario in parole semplici"**, che aiuta a orientarsi nella scelta, disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso la sede di FINAOSTA S.p.A. (Via Festaz n. 22 - Aosta) e sul sito di FINAOSTA S.p.A. www.finaosta.com.

Le informazioni sulla Legge regionale 21 luglio 2016, n. 12 - Interventi regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali ed artigiane - sono disponibili:

- presso l'Assessorato Sviluppo economico, Formazione e lavoro, Trasporti e mobilità sostenibile (Piazza della Repubblica 15 - Aosta);
- presso la sede di FINAOSTA S.p.A. (Via Festaz n. 22 - Aosta).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO PER LA CAPITALIZZAZIONE (TAEG)

Esempio di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) per un finanziamento chirografario per la capitalizzazione di **Euro 500.000,00**, al tasso annuo pari a **0,50%** da rimborsare in **anni 6**, di cui 1 di preammortamento, con spese di istruttoria pari a Euro 750,00, commissione annua per la garanzia consortile pari allo 0,70% dell'ammontare residuo del mutuo e relative spese di istruttoria pari a Euro 300,00: **TAEG 1,26%.**

In caso di finanziamento ipotecario vanno considerati i costi relativi all'assicurazione dell'immobile ipotecato e le spese notarili per la stipula del contratto.

IMPORTO E DURATA DEL FINANZIAMENTO PER LA CAPITALIZZAZIONE

VOCI	COSTI
Importo massimo finanziabile	L'importo non può essere inferiore a **Euro 50.000,00 e non può essere superiore a Euro 500.000,00** e non può essere superiore al 75% dell'intervento di capitalizzazione approvatodalla società beneficiaria

Durata del finanziamento per la capitalizzazione	La durata **non può essere superiore a 6 anni**, incluso l'eventuale periodo di preammortamento di 1 anno
Garanzie accettate	Le garanzie consortili e bancarie accettate, nella misura minima del 50% dell'ammontare del mutuo, sono soggette al gradimento di con Finaosta S.p.A.. **Per i relativi costi ed ogni altra informazione si rinvia ai fogli informativi che gli Enti consortili e le Banche sono tenute a consegnare ai propri consociati**

TASSI

VOCI	COSTI
Tasso di interesse nominale annuo (preammortamento e ammortamento) *	Il tasso di interesse è fisso e non può essere inferiore allo 0,50% annuo
Tasso di mora	Il tasso di mora è pari al tasso di interesse contrattuale maggiorato del tasso legale (art. 1284 del C.C.) in vigore alla data di scadenza di ciascuna rata e alla data di risoluzione del contratto
Tasso legale	**2,00% in vigore dal 1° gennaio 2025**

* Per la determinazione del tasso di interesse, si rinvia al punto INTENSITÀ DELL'AIUTO.

Tasso BCE	Il tasso BCE è rilevabile sul sito internet di Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).

SPESE

VOCI	COSTI
Spese per la stipula del contratto	
Istruttoria	Le spese di istruttoria (e di perizia nel caso di garanzia ipotecaria) sono costituite da un unico importo, parametrato sull'ammontare del finanziamento per la capitalizzazione, come da prospetto sotto riportato
Spese per la gestione del rapporto	
Incasso rata	Euro 0,00
Invio comunicazioni	Euro 0,00
Restrizione ipoteca	Euro 0,00
Rinnovo Ipoteca	Euro 0,00
Cancellazione ipoteca	Euro 0,00

Prospetto spese istruttoria

Importo finanziamento per la capitalizzazione	Spese istruttoria Euro
importo fino a 50.000,00 Euro	150,00
importo compreso tra 50.001,00 Euro e 100.000,00 Euro	250,00
importo compreso tra 100.001,00 Euro e 150.000,00 Euro	350,00
importo compreso tra 150.001,00 Euro e 200.000,00 Euro	450,00
importo compreso tra 200.001,00 Euro e 250.000,00 Euro	550,00
importo compreso tra 250.001,00 Euro e 500.000,00 Euro	750,00

PIANO AMMORTAMENTO

VOCI	COSTI
Tipo di ammortamento	Ammortamento "all'italiana"
Tipologia della rata	Rata di ammortamento decrescente con quota capitale costante
Periodicità delle rate	Rate di ammortamento semestrali

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al Documento di Sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA DI AMMORTAMENTO

Importo mutuo	Tasso di interesse annuo	Durata ammortamento	Numero rate semestrali	Importo rate semestrali
Euro 500.000	0,50%	6 anni	12	Euro 1.250,00

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della **Legge sull'Usura** (Legge n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento per la capitalizzazione, può essere consultato presso la sede di FINAOSTA S.p.A. e sul sito internet (www.finaosta.com).

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Per la stipula del finanziamento per la capitalizzazione il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

- **adempimenti notarili**: i costi da sostenere sono quelli previsti dalla tariffa notarile per la stipula del contratto; i costi sono pagati direttamente al Notaio da parte del cliente;
- **fideiussione bancaria o fideiussione rilasciata da consorzio di garanzia collettiva fidi iscritto all'albo unico degli intermediari finanziari *ex* art. 106 T.U.B.**: i costi da sostenere sono relativi al pagamento della/e commissione/i a favore della banca o del consorzio di garanzia collettiva fidi; i costi sono pagati alla banca o al consorzio di garanzia collettiva fidi direttamente da parte del cliente.

IMPOSTE

I contratti di finanziamento a medio e lungo termine sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposte di registro, di bollo e, quando previste, le imposte ipotecarie e catastali). A seguito di specifica opzione, da esercitarsi per iscritto in contratto, è possibile optare per la corresponsione di un'imposta sostitutiva, ai sensi degli articoli 15 e 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i., in percentuale sull'importo erogato, nella misura fissata dalla legislazione pro-tempore vigente.

I finanziamenti integralmente erogati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi, ai quali è riconducibile il mutuo, non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva che, pertanto, è uguale a zero (art. 19, D.P.R. n. 601/1973).

Restano a carico della parte mutuataria le seguenti tasse, nella misura fissata dalla vigente disciplina fiscale:

- tassa ipotecaria in caso di iscrizione di ipoteca e in caso di annotamento del contratto definitivo;
- tassa ipotecaria in caso di rinnovo dell'ipoteca;
- tassa ipotecaria in caso di restrizione dell'ipoteca e di cancellazione dell'ipoteca con atto notarile.

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

FINAOSTA S.p.A., **entro 60 giorni** decorrenti dal ricevimento della domanda (fatte salve eventuali sospensioni del termine ai sensi di legge) e subordinatamente alla presentazione della documentazione completa e necessaria per la valutazione del merito creditizio e del bene immobile offerto in garanzia, effettua l'istruttoria e provvede a comunicare al cliente e all'Assessorato Sviluppo economico, Formazione e lavoro, Trasporti e mobilità sostenibile le risultanze dell'analisi effettuata (istruttoria valutativa).

FINAOSTA S.p.A. può richiedere integrazioni alla documentazione presentata e le stesse devono essere fornite entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione: tale richiesta sospende i termini del procedimento amministrativo. Il mancato rispetto del termine sopra indicato per la presentazione di documentazione integrativa comporta la decadenza dell'istanza.

La stipula del contratto di mutuo è subordinata a:

- provvedimento del dirigente della struttura regionale competente che dispone la concessione del finanziamento per la capitalizzazione, indicando il beneficiario, l'importo, la durata con indicazione del periodo di preammortamento ed il tasso d'interesse annuo da applicare;
- conferma da parte di FINAOSTA S.p.A. delle risultanze dell'istruttoria; la durata dell'istruttoria di riconferma è pari ad un tempo massimo di 60 giorni. Il tempo massimo indicato non tiene conto dei tempi necessari al Notaio per gli adempimenti notarili o dei tempi necessari per l'acquisizione della fideiussione bancaria.

Gli obblighi previsti dall'art. 5, commi 2 e 3 della L.R. n. 12/2016 devono essere posti in essere **entro**

sei mesi dalla data del provvedimento di concessione del dirigente della struttura regionale competente.

Disponibilità dell'importo

La messa a disposizione del cliente dell'importo del finanziamento per la capitalizzazione, nel caso di garanzia ipotecaria, avviene entro **5 giorni lavorativi** dalla data di trasmissione da parte del Notaio del duplo della nota di iscrizione dell'ipoteca e subordinatamente alla presentazione a FINAOSTA S.p.A. da parte del cliente della polizza di assicurazione (incendio) e di eventuali altri documenti indicati nel contratto.

In caso di finanziamento per la capitalizzazione chirografario, la messa a disposizione del cliente dell'importo avviene nel giorno di firma del contratto, ferma restando l'acquisizione delle garanzie richieste.

Tutte le erogazioni sono comunque subordinate alla verifica da parte di FINAOSTA S.p.A. dell'assenza di inadempimenti all'obbligo di versamento in capo alla parte mutuataria ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 "**Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"** e all'acquisizione della documentazione antimafia quando prevista dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante **"Codice delle leggi antimafia** e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento per la capitalizzazione senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del finanziamento per la capitalizzazione.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo mutuo da un'altra banca/intermediario, il cliente, se micro-impresa, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui il cliente ha corrisposto a FINAOSTA S.p.A. tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, FINAOSTA S.p.A. provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami, ricorsi e conciliazione

Il cliente può presentare un reclamo a FINAOSTA S.p.A. attraverso le seguenti modalità:

a) posta ordinaria e lettera raccomandata a/r indirizzata all'Ufficio Reclami - Via Festaz, 22 - 11100 AOSTA;
b) posta elettronica ordinaria, indirizzata a reclami@finaosta.com;
c) posta elettronica certificata (PEC), indirizzandolo a finaosta.dg@legalmail.it;
d) fax, al numero +39.0165. 548636.

FINAOSTA S.p.A. fornisce conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo mediante le medesime modalità tramite le quali lo stesso è pervenuto. Al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo, FINAOSTA S.p.A. rende edotto il cliente delle modalità di trattazione del reclamo attraverso la "Informativa sulle modalità di trattazione dei reclami", informativa disponibile anche sul sito internet di FINAOSTA S.p.A. e fornita altresì gratuitamente su richiesta del cliente. FINAOSTA S.p.A. risponde al reclamo entro 60 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui sopra, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) alle seguenti condizioni:

a) non sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo a FINAOSTA S.p.A.;

b) la controversia riguarda operazioni e servizi finanziari: 1) fino a 200.000 Euro, se il cliente chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;
c) la controversia è relativa a operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso;
d) la controversia non è già stata all'esame di arbitri o di conciliatori; il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione non va a buon fine.

Per sapere come rivolgersi all'ABF, il cliente può consultare l'apposita "Guida" disponibile nei locali aperti al pubblico di FINAOSTA S.p.A. e pubblicata sul sito internet della stessa, consultare direttamente il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, contattare direttamente la Segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario o chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia.

In alternativa all'ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il cliente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo a FINAOSTA S.p.A., domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (ADR) consultando il sito www.conciliatorebancario.it oppure presso uno degli organismi autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28) che svolgono la mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia disponibile sul sito www.giustizia.it.

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi, costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra il debitore e una terza persona che si impegna a pagare al creditore il debito (capitale residuo) derivante dal mutuo.
Aiuto di Stato	Qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Capitale residuo	Parte del capitale finanziato che il debitore deve ancora rimborsare al creditore al netto degli interessi futuri.
Contratto di finanziamento per la capitalizzazione	Contratto che prevede l'erogazione del finanziamento in un'unica soluzione.
ESL (intensità lorda dell'aiuto)	Il valore dell'agevolazione concessa (attualizzata in caso di abbuono di interessi) espressa come percentuale dei costi ammissibili dell'investimento.
Imposta sostitutiva (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)	I contratti di finanziamento a medio e lungo termine sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposte di registro, di bolloe quando previste quelle ipotecarie e catastali). A seguito di specificaopzione da esercitarsi per iscritto in contratto, è possibile optare per la corresponsione di un'imposta sostitutiva, prevista ai sensi degli articoli 15 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i., in percentuale sull'importo erogato, nella misura pro-tempore prevista dalla vigente legislazione (attualmente generalmente pari allo 0,25%). Per i finanziamenti integralmente erogati con fondi di natura pubblica, l'importo del mutuo concesso non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva che, pertanto, è uguale a zero (art. 19, D.P.R. n. 601/1973).
Imposta – tassa ipotecaria (T.U. 31 ottobre 1990, n. 347)	Tassa da versare all'Agenzia del Territorio per l'esecuzione delle formalità (ad esempio, iscrizione ipoteca).
Ipoteca	Garanzia su un bene immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento per la capitalizzazione.
Micro-impresa	In base alla raccomandazione 2003/361/CE, un'impresa con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.
Penalità	Pagamento di una determinata somma di denaro nei casi di inadempimento contrattuale (vincoli previsti dalla normativa regionale).

Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento per la capitalizzazione con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "all'italiana"	L'ammortamento all'italiana prevede rate decrescenti composte da quote capitali costanti e quote interessi decrescenti.
Piccole e medie imprese (PMI)	Imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.
Preammortamento	Periodo iniziale del finanziamento nel corso del quale sono pagate solo delle quote interessi sulle somme erogate.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Risoluzione del contratto	Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi previsti nel contratto stesso (ad esempio, insolvenza del mutuatario). In tal caso, FINAOSTA S.p.A. avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del finanziamento per rate insolute, capitale, interessi, spese e ogni altra somma dovuta.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del mutuo concesso. Comprende il tasso di interesse, le spese di istruttoria della pratica, i costi dell'assicurazione dell'immobile ipotecato e l'eventuale tassa ipotecaria. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del contratto di finanziamento alla data di inizio dell'ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate o di risoluzione del contratto.
Tasso BCE - tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali	Tasso ufficiale delle operazioni dell'Eurosistema fissato dal Consiglio direttivo della BCE. Il tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali - che fornisce la maggior parte della liquidità necessaria al sistema – segnala al mercato l'orientamento dipolitica monetaria in quanto indica le condizioni alle quali la BCE è disposta a effettuare transazioni con il mercato.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. É utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se untasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.
Tasso di attualizzazione/rivalutazione	Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.
Tasso di interesse legale	Il tasso degli interessi legali è determinato secondo le indicazioni contenute all'art. 1284 del Codice Civile.
Vincoli	Obblighi a carico del mutuatario previsti dalla normativa regionale che disciplina le modalità di concessione del finanziamento.